



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170

### OGGETTO :

**MODIFICA CONVENZIONE CON PRO LOCO PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO PATRIMONIO CULTURALE - 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **quattordici**, del mese di **dicembre** alle ore **12:30** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gabriella Dott.ssa Grosso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bilancio di previsione 2020-22, approvato con D.C.C. n. 002 del 27.02.2020;

Visto il DUP 2020-22, aggiornato con D.C.C. n. 2 del 27.02.2020;

Visti il PEG ed il POG approvati con D.G.C. n. 069 del 14.05.2020:

Premesso che:

- La Regione Piemonte con L.R. 29 agosto 1994 n.38 riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale e promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile;

- La L.R. 7 aprile 2000, n. 36 riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono;

Richiamata la Legge regionale n. 11 del 01 agosto 2018, la quale espressamente include, nel patrimonio culturale immateriale le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

Dato atto che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2000 e n. 14 del 24.05.2005, il Comune di Castelletto Sopra Ticino è stato dichiarato Comune ad economia prevalentemente turistica;

Dato atto che l'organizzazione di manifestazioni di marketing del territorio si configura quale fine istituzionale di un Comune a vocazione turistica sia in quanto promozione dello sviluppo della comunità, sia in quanto attività informativa e di comunicazione, giacché:

- In merito al primo aspetto (art. 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000) è insita nella definizione di Comune la promozione dello sviluppo della propria Comunità, la quale, in caso di vocazione turistica, non può prescindere dallo sviluppo del turismo;

- In merito al secondo aspetto, sulla base del combinato disposto degli artt.1/2/9 L.7.06.2000 n.150, si configurano quali attività informative e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (si richiama a tal fine il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 7/2011: *"Il combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n. 150 considera come attività informativa e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicitarsi <<anche attraverso...l'organizzazione di manifestazioni...>>... Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010..");*

Dato atto che la Pro Loco è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Considerato che la collaborazione con soggetti del terzo settore favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3 e come ribadito dall'art. 8 del D.Lgs.267/2000 in tema di partecipazione popolare e valorizzazione delle libere forme associative;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale:

Tip o	nume ro	data	oggetto
Deli bera	27	14-02- 2020	CONVENZIONE CON PRO LOCO PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO PATRIMONIO CULTURALE - 2020

con la quale si approvava la convenzione in oggetto, prevedendo, all'art. 3 quanto segue:

#### **ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE**

*Nell'ambito della presente convenzione, il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a:*

*- Coadiuvare la Pro Loco nella promozione delle iniziative dalla stessa organizzate attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito comunale ed attraverso eventuali altre forme di promozione le quali verranno definite nei modi di volta in volta ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale*

*- Erogare alla Pro Loco di Castelletto la somma massima di euro 6.599,00, a copertura dei costi che la ProLoco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione.*

*Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto, entro il limite delle spese non coperte da altre entrate, nelle seguenti modalità:*

*- euro 3.000,00 a titolo di acconto a seguito di sottoscrizione della convenzione*

*- euro massimi 3.599,00 a copertura delle spese di volta in volta sostenute (fino ad esaurimento dello stanziamento), entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione, per parte della Pro Loco, delle relative rendicontazioni, da addurre a conclusione di ogni evento. Ogni manifestazione dovrà essere rendicontata nei 30 gg. successivi.*

*Detta rendicontazione dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente, dovrà indicare le entrate e le spese sostenute e dovrà essere corredata dei relativi giustificativi di spesa e dalle attestazioni delle entrate conseguite. Qualora l'erogazione ecceda le spese sostenute, detratte le entrate, la Pro loco sarà tenuta alla restituzione all'Ente dell'eccedenza.*

Preso atto dell'istanza protocollo n. 31589 del 20-11-2020, con la quale la locale Pro Loco ha richiesto di integrare di euro 4000,00 la quota contributiva a carico del Comune, al fine di realizzare un progetto di illuminazione natalizia specificamente ideato per il paese.

**Preso atto della proposta di delibera n.189 del 04/12/2020 di modifica della sopra citata convenzione, recepente l'istanza prot. 31589 del 20.11.2020, e ritenuto opportuno, alla luce dell'ulteriore richiesta di finanziamento (euro 800,00) frattanto avanzata dalla locale Pro Loco con protocollo n. 33871 del 14-12-2020, innalzare ad euro 4.800,00 l'integrazione rimborsabile alla Pro Loco, modificando conseguentemente le premesse, il dispositivo e l'allegato della citata proposta di deliberazione n. 189 del 04/12/2020**

Ritenuto pertanto opportuno accogliere l'istanza avanzata e modificare nei seguenti termini l'art. 3 della suddetta convenzione:

#### **ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE**

*Nell'ambito della presente convenzione, il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a:*

*- Coadiuvare la Pro Loco nella promozione delle iniziative dalla stessa organizzate attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito comunale ed attraverso eventuali altre forme di promozione le quali verranno definite nei modi di volta in volta ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale*

*- Erogare alla Pro Loco di Castelletto la somma massima di euro **11.399,00**, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione.*

*Il suddetto importo di euro **11.399,00** verrà corrisposto, entro il limite delle spese non coperte da altre entrate, nelle seguenti modalità:*

*- euro 3.000,00 a titolo di acconto a seguito di sottoscrizione della convenzione*

*- **euro 4.800,00 all'atto della sottoscrizione della modifica della presente convenzione***

*- euro massimi 3.599,00 a copertura delle spese di volta in volta sostenute (fino ad esaurimento dello stanziamento), entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione, per parte della Pro Loco, delle relative rendicontazioni, da addurre a conclusione di ogni evento. Ogni manifestazione dovrà essere rendicontata nei 30 gg. successivi.*

*Detta rendicontazione dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente, dovrà indicare le entrate e le spese sostenute e dovrà essere corredata dei relativi giustificativi di spesa e dalle attestazioni delle entrate conseguite. Qualora l'erogazione ecceda le spese sostenute, detratte le entrate, la Pro loco sarà tenuta alla restituzione all'Ente dell'eccedenza.*

ed aggiornare, a seguito di avvenuta approvazione di bilancio, il disposto dell'art. 5:

#### **ART. 5 NORMA FINALE**

*Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni, di volontariato e di organizzazione di pubblici spettacoli, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.*

*Stante il rinvio al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 con DM 13 dicembre 2019, la realizzazione delle manifestazioni non finanziabili in esercizio provvisorio è subordinata all'approvazione del bilancio 2020\_2022 da parte del Consiglio Comunale.*

*E' facoltà del Comune poter recedere in qualunque momento, per gravi motivi e/o per pubblico interesse, dalla presente convenzione, senza nulla dovere alla Pro Loco, ad eccezione delle spese dalla stessa già sostenute (detratte le eventuali entrate).*

nella seguente aggiornata formulazione:

#### **ART. 5 NORMA FINALE**

*Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni, di volontariato e di organizzazione di pubblici spettacoli, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. **[testo abrogato]***

*E' facoltà del Comune poter recedere in qualunque momento, per gravi motivi e/o per pubblico interesse, dalla presente convenzione, senza nulla dovere alla Pro Loco, ad eccezione delle spese dalla stessa già sostenute (destrate le eventuali entrate).*

Predisposta l'allegata bozza di convenzione, recependo la suddetta modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Demandata ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

1. **DI ACCOGLIERE** l'istanza avanzata dalla Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino protocollo n. 31589 del 20-11-2020 di integrare di euro 4.800,00 la quota contributiva a carico del Comune, al fine di realizzare un progetto di illuminazione natalizia specificamente ideato per il paese
2. **DI MODIFICARE** conseguentemente l'art. 3 della convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 14.02.2020, avente ad oggetto "Convenzione con pro loco per il marketing e la valorizzazione turistica del territorio comunale e del relativo patrimonio culturale – 2020" nella seguente nuova formulazione:

#### **ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE**

*Nell'ambito della presente convenzione, il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a:*

*- Coadiuvare la Pro Loco nella promozione delle iniziative dalla stessa organizzate attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito comunale ed attraverso eventuali altre forme di promozione le quali verranno definite nei modi di volta in volta ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale*

*- Erogare alla Pro Loco di Castelletto la somma massima di euro **11.399,00**, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione.*

*Il suddetto importo di euro **11.399,00** verrà corrisposto, entro il limite delle spese non coperte da altre entrate, nelle seguenti modalità:*

*- euro 3.000,00 a titolo di acconto a seguito di sottoscrizione della convenzione*

*- euro **4.800,00** all'atto della sottoscrizione della modifica della presente convenzione*

*- euro massimi 3.599,00 a copertura delle spese di volta in volta sostenute (fino ad esaurimento dello stanziamento), entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione, per parte della Pro Loco, delle relative rendicontazioni, da*

*addurre a conclusione di ogni evento. Ogni manifestazione dovrà essere rendicontata nei 30 gg. successivi.*

*Detta rendicontazione dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente, dovrà indicare le entrate e le spese sostenute e dovrà essere corredata dei relativi giustificativi di spesa e dalle attestazioni delle entrate conseguite. Qualora l'erogazione ecceda le spese sostenute, detratte le entrate, la Pro loco sarà tenuta alla restituzione all'Ente dell'eccedenza.*

3. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 5 della suddetta convenzione nella seguente nuova formulazione:

**ART. 5 NORMA FINALE**

*Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni, di volontariato e di organizzazione di pubblici spettacoli, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. **[testo abrogato]***

*E' facoltà del Comune poter recedere in qualunque momento, per gravi motivi e/o per pubblico interesse, dalla presente convenzione, senza nulla dovere alla Pro Loco, ad eccezione delle spese dalla stessa già sostenute (detratte le eventuali entrate).*

4. **DI AGGIORNARE** al nuovo disposto l'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto
5. **DI DARE ATTO** che dal presente atto deriva il costo massimo aggiuntivo di euro 4.800,00, il quale trova copertura finanziaria, al codice di bilancio 0502104 ex-cap. 3990 piano dei conti 1.03.02.99.999 dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022
6. **DI DEMANDARE** ai responsabili di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva;
7. **Di DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Stilo Massimo

**IL Segretario Comunale**  
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal            al            .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

**IL Segretario Comunale**  
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

**IL Segretario Comunale**  
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

**IL Segretario Comunale**  
Gabriella Dott.ssa Grosso